

**LETTERA n. 332 del 2/03/1987**

*Prot. n. 332 (56) 71.10/4*

**Oggetto: Seggiovie per sciatori e sciovie. Impiego di “monosci” da parte degli utenti.**

Con la nota a riscontro codesto Ufficio, in relazione ad analoghi quesiti pervenutigli da parte di aziende esercenti seggiovie per sciatori e sciovie in servizio pubblico, ha chiesto se possa essere autorizzato il trasporto con i predetti impianti di viaggiatori calzanti “monosci” invece che il normale paio di sci.

Al riguardo, si ricorda innanzitutto che le vigenti norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio sia delle seggiovie per sciatori, sia delle sciovie non recano alcuna disposizione in ordine tanto ai requisiti fisici ed attitudinali dei viaggiatori che intendono utilizzare i predetti impianti, quanto all' idoneità delle attrezzature sportive che devono essere adoperate dai viaggiatori stessi per il corretto uso dei mezzi di risalita.

La materia deve infatti intendersi disciplinata, in via generale, dagli artt. 18 e 32, ultimo comma, del DPR 11.7.80, n. 753, laddove viene sancita l'esclusione dal trasporto con gli impianti di cui trattasi per le persone non in grado di utilizzare correttamente gli impianti stessi o che, comunque, possano arrecare danno a sè o agli altri utenti, ovvero ai veicoli ed agli impianti.

Spetta quindi al direttore od al responsabile dell'esercizio, secondo la categoria dell'impianto, di fornire al personale addetto al servizio tutte le necessarie istruzioni per escludere dal trasporto coloro che, per qualsiasi motivo, possano costituire fonte di pericolo di palesare con appositi avvisi gli obblighi ed i divieti per l'utenza, nel quadro della diretta, personale responsabilizzazione di questa e così pure di stabilire, se del caso, particolari limitazioni (ad esempio di orario) e/o speciali cautele per il trasporto di determinate categorie di utenti, ove tale trasporto presenti peculiarità diverse da quelle normalmente praticate per i viaggiatori ordinari, semprechè lo stesso direttore o responsabile giudichi che esso può essere effettuato in condizioni di sicurezza.

Gli Uffici MCTC in indirizzo, ai quali la presente è diretta per opportuna norma e conoscenza, sono pregati di volerne rendere noto il contenuto alle aziende esercenti gli impianti di cui trattasi ricadenti nella propria competenza territoriale.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricezione ed assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Prof. Ing. Gilberto Greco)